

ONERI DEDUCIBILI, SPESE DETRAIBILI

SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA

01. NOZIONE

Alcune spese ed oneri, tassativamente elencati dalle norme legislative, possono avere un effetto positivo sulle imposte da versare poiché ne è permessa la deduzione dal reddito imponibile oppure la detraibilità dall'imposta dovuta.

Esiste una basilare differenza fra **spesa detraibile** ed **onere deducibile**.

RICORDA: per **deducibile** s'intende un onere che si porta in diminuzione dal **reddito complessivo**, successivamente si calcola l'imposta.

RICORDA ANCORA: per **detraibile** s'intende quando si porta in diminuzione **dall'imposta**, una percentuale della spesa sostenuta.

Va chiarito per rispondere a molte domande poste, **oneri e spese nella generalità dei casi, salvo rare eccezioni** (es.: affitto giovani agricoltori) **non danno diritto a rimborsi d'imposta**; se la percentuale da portare in diminuzione dall'imposta supera l'imposta stessa, semplicemente questa viene azzerata ma non si procede con alcun rimborso.

01. L'ONERE O LA SPESA DI QUESTA SCHEDA

ONERE E/O SPESA	SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA (SPESE)
Norma legislativa	(Art. 15, comma 1, lett. c)
Deducibile/Detraibile	Detraibile
Misura	19%
Rigo della Dichiarazione	RP 6
Rigo del Modello 730	E 6

DOCUMENTI DA CONSERVARE

Qualora il contribuente, nell'anno in cui ha sostenuto le spese mediche delle quali ha chiesto la rateizzazione, si sia avvalso dell'assistenza del medesimo CAF o professionista abilitato a prestare assistenza, non è necessario richiedere nuovamente la documentazione di cui il CAF o professionista abilitato è già in possesso. La documentazione deve essere comunque conservata a corredo della dichiarazione in cui è esposta la rata.

Nel caso in cui il contribuente si presenti per la prima volta al CAF o professionista abilitato è necessario che gli stessi esaminino tutta la documentazione atta al riconoscimento delle spese e la dichiarazione precedente in cui è evidenziata la scelta di rateizzare.

Se le spese sanitarie - ad esclusione di quelle relative all'acquisto dei veicoli per disabili - (indicate nella dichiarazione nei righe E1, E2 ed E3) **superano complessivamente euro 15.493,71** (al lordo della franchigia di euro 129,11) **la detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali costanti e di pari importo** (Circolare 3.01.2001, n. 1, risposta 1.1.1, lettera g).

La scelta (rateizzazione o detrazione in un'unica soluzione), che avviene in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, è irrevocabile e deve essere effettuata con riferimento all'anno in cui le spese sono state sostenute.

I contribuenti che nelle precedenti dichiarazioni dei redditi, avendo sostenuto spese sanitarie per un importo superiore a euro 15.493,71, hanno optato negli anni d'imposta per la rateizzazione riportano nella dichiarazione dei redditi (rigo E6) gli importi di cui è stata chiesta la rateizzazione.

Devono essere comprese nell'importo anche le spese indicate nella CU 2019 (punti da 341 a 352) con il codice 6.